



## news e informative

## NOVITÀ BONUS LOCAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE

Il legislatore è intervenuto nuovamente sulla normativa del tax credit locazioni di cui all'articolo 28 D.L. 34/2020, disponendo, solo a favore di alcuni operatori, l'estensione temporale della portata applicativa dell'agevolazione. In particolare, il bonus è stato riconosciuto sino alla mensilità di aprile 2021, alle imprese operanti nel settore turistico ricettivi, ai tour operator ed alle agenzie di viaggio.

L'articolo 28, comma 5, D.L. 34/2020 **infatti**, a seguito delle modifiche operate con la Legge di Bilancio 2021, è stato così riformulato: "Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021". Nella previgente versione il termine dell'agevolazione era stabilito sino alla data del 31 dicembre 2020 e non venivano annoverate le attività diverse dalle strutture turistico ricettive.

Nessuna modifica è stata invece apportata a favore dei soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico: questi ultimi beneficiano del credito di imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, e da ottobre a dicembre 2020, alle condizioni previgenti.

L'intervento legislativo comporta un notevole beneficio per le agenzie di viaggio e tour operator, contribuenti che non venivano richiamati nella previgente formulazione del dettato normativo, benché fossero stati inclusi negli allegati di cui al Decreto Ristori – bis e, quindi, ammessi al credito di imposta per le mensilità ottobre novembre e dicembre a condizione che si trovassero in zona rossa. Con la Legge di bilancio 2021, di fatto, si produce un effetto "recapture" che permette alle agenzie di viaggio ed ai tour operator di sfruttare il credito relativamente ai canoni delle mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, indipendentemente dalla collocazione geografica delle attività esercitate.

La misura comporta altresì il **prolungamento al 31 aprile 2021 del credito d'imposta riconosciuto alle strutture turistico ricettive**, che potranno dunque beneficiare del "tax credit locazioni" anche nelle 4 mensilità successive del 2021.

Nel caso di imprese *multi-attività*, l'estensione è valida **se l'attività turistico ricettiva**, **agenzia di viaggio o tour operator è prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate.** Tale dubbio è stato definitivamente risolto in occasione del "*Telefisco 2021*", dove è stata negata la possibilità per l'impresa turistico ricettiva di accedere al credito nell'ipotesi in cui svolga anche attività di ristorazione ed in misura prevalente rispetto a quella alberghiera. La verifica della prevalenza va effettuata prendendo in considerazione il valore dei ricavi rispetto ai ricavi generali dell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Le condizioni per fruire de credito per tali soggetti coincidono con quelle già previste dalle precedenti versioni del bonus e ricalcano la disciplina contenuta all'interno del Decreto Rilancio.

Pertanto, il credito matura a condizione che l'impresa subisca un calo del fatturato di almeno il **50% rispetto** alla stessa mensilità dell'anno **2019**.

Con un emendamento al decreto Natale, approvato dalle Commissioni X e XII della Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato infatti precisato che per il riconoscimento del credito d'imposta relativo









ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2021 la condizione della riduzione del fatturato dovrà essere verificata rispetto allo stesso mese del 2019.

Si ricorda che l'agevolazione qui esaminata opera a favore delle strutture turistico-ricettive, nonché di agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. La percentuale riconosciuta corrisponde ad una percentuale specifica del canone contrattuale vigente:

- 60% del canone di contratto di locazione;
- **30%** del canone di **contratti di servizi a prestazioni complesse**;
- 30% del canone di contratto di affitto d'azienda relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
- 50% del canone di affitto d'azienda di strutture turistico ricettive (qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti).

Ai fini dell'attribuzione effettiva del credito, rileva il principio di cassa. Pertanto, la fruizione del credito rimane sospesa fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone (circolare AdE 14/E/2020).

Il credito **può essere utilizzato** mediante:

- utilizzo in compensazione orizzontale ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa;
- cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti, compreso il locatore o il concedente.

Nell'ambito del trasferimento del credito, preme sottolineare quanto chiarito dall'Agenzia nel consueto appuntamento con gli operatori. In particolare, è stato evidenziato che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione entro l'anno in cui è accettata la cessione da parte del cessionario, ovvero utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di accettazione.

Esemplificando, il contribuente che ha accettato il credito nel 2020 potrà riportare nella propria dichiarazione 2020 (da presentarsi nel 2021) la parte residua di bonus non compensato orizzontalmente.

Tale precisazione si è resa dovuta in quanto, nel Provvedimento di attuazione dell'articolo 122 D.L.34/2020, si fa riferimento "al momento di comunicazione". Tale riferimento temporale appare impreciso, tenuto conto del fatto che il perfezionamento della cessione viene a coincidere con il giorno di accettazione da parte del cessionario, momento che, per ragioni tecniche, non può che essere successivo alla comunicazione effettuata dal cedente all'Agenzia.

Un altro chiarimento degno di nota si evince dalla risoluzione AdE 440/E/2020, nella quale viene chiarito che il credito compete anche laddove il canone agevolabile sia stato pagato in via anticipata nel 2019, fermo restando gli altri requisiti necessari.

L'Agenzia è stata inoltre interrogata sulla possibilità di fruizione del credito in caso di pagamenti nel 2021 dei canoni relativi al 2020: al riguardo l'Amministrazione ha risposto in senso affermativo, ribadendo tuttavia che l'utilizzo del credito è sospeso fino al momento di pagamento del canone.

Brescia, 11 febbraio 2021

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it









